



COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 17 del 26/06/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025.

Il giorno ventisei Giugno duemilaventicinque, alle ore 20:00, presso la sala delle adunanze, si riunisce l'organo consiliare.

Sessione ordinaria, Seduta pubblica, di Prima convocazione.

Sono presenti:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	CANINI RICCARDO	X		8	MODONESI LAURA		X
2	CAVALLI ROSELLA	X		9	CARRERA FABIO	X	
3	GANDINI FABIO	X		10	TINTI CAROLINA		X
4	CONTESSA GIUSEPPE	X		11	MONACO CAMILLA	X	
5	BARILARI MARCELLO	X		12	GILBERTI FRANCESCO	X	
6	MEINI ELENA	X		13	MALAFICO ORSOLINA	X	
7	PINSI MARIA ASSUNTA	X					

E' presente l'assessore esterno Boldrini Ambra

PRESENTI: 11 ASSENTI: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Il Segretario Comunale Dott.ssa Elisa Albini, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL].

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona al Consiglio Comunale il punto all'ordine del giorno specificando che il Comune non ha margine di discrezionalità, in merito al costo totale della TARI, in quanto la tariffa deve coprire i costi complessivi del servizio e al comune quanto esce, tanto deve entrare. Precisa che i costi esposti dai gestori per il servizio erogato sono sottoposti al controllo di ARERA la quale stabilisce il calcolo del PEF attraverso metodi tariffari che vengono regolarmente aggiornati ma che sono molto stringenti. Di positivo c'è che siamo riusciti ad avere una raccolta differenziata per l'anno 2023, pari all'84%.

Il consigliere Monaco chiede per quale motivo si è verificato un aumento, in termini economici, della prima rata a fronte di un peggioramento del servizio.

Il Sindaco spiega che la motivazione è dovuta al PEF, la cui durata è di 4 anni e aggiornabile ogni 2 anni. Invita a fare un confronto con i Comuni limitrofi delle medesime dimensioni di Dello. Precisa inoltre che l'incremento dell'11% non corrisponde alla differenza con l'anno precedente.

Il consigliere Monaco chiede informazioni circa utenze specifiche ma il Sindaco sottolinea che, come già precisato in altre sedute, per motivi legati alla privacy, non è consentito discutere di casi specifici.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Viste:

- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” (UR1 e UR2);
- la deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- la deliberazione n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 “Istituzione componente perequativa fissa (UR3a) di euro 6,00 per utenza per finanziare il bonus rifiuti”;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 27/06/2024 con la quale è stata approvata, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, la revisione ordinaria del Piano Economico Finanziario 2024 – 2025 il quale espone i seguenti costi complessivi:

	2024	2025
Totale PEF	653.978,00	690.536,00

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	2024	2025
Totale Quadro Tariffario	650.579,00	687.204,00
Parte variabile	456.330,00	469.820,00
Parte fissa	194.249,00	217.384,00

Considerato che lo stesso è stato trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ...";

Premesso che il termine per l'approvazione delle tariffe TARI è stato sganciato da quello di approvazione del bilancio di previsione, fissato al 30 aprile di ogni anno, è stato rinviaato al 30/06/2024 dalla legge 69 del 09/05/2025;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine del 30 aprile, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1° dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente mentre le rate scadenti successivamente al 1° dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” ha stabilito che dall’anno 2024 devono essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- €.0,10 euro/utenza per la componente UR1, a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €.1,50 euro/utenza per la componente UR2, a copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Richiamato inoltre il D. Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D. Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l’art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l’art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell’elenco dei rifiuti speciali;
- l’abrogazione della lett. g) del comma 2 dell’art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l’art.238 comma 10 con l’esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Preso atto della ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 64,92% a carico delle utenze domestiche;
- 35,08% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all’area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nel prospetto allegato;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 14/05/2025 con la quale è stato deciso di fissare, nelle more dell’approvazione delle tariffe per la TARI 2025 da parte del Consiglio Comunale, le seguenti scadenze ed importi:

a) prima rata in acconto, scadenza 30/06/2025 pari ad un importo del 50% di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31/12/2024, oltre la maggiorazione per tributo provinciale;

b) seconda rata a saldo, scadenza 30/09/2025 pari al saldo di quanto dovuto a conguaglio applicando alle superfici occupate le tariffe approvate per l’anno 2025, oltre la maggiorazione per tributo provinciale e le componenti di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- 0,10 euro/utenza per la componente UR1, a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

- 1,50 euro/utenza per la componente UR2, a copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 6,00 euro/utenza per la componente UR3, a copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 24/07/2021 e successive modifiche;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Con voti favorevoli n. 8 (Canini, Cavalli, Gandini, Contessa, Barilari, Meini, Pinsì, Carrera), contrari n. 3 (Monaco, Gilberti, Malafico-Gorani), astenuti n.0 espressi in forma di legge dai n.11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare, come da prospetto allegato alla presente deliberazione;
- 3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 4) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato nella misura del 5%;
- 5) di dare atto inoltre che per l'anno 2025 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €. 0,10 euro/utenza per la componente UR1, a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €. 1,50 euro/utenza per la componente UR2, a copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
 - €. 6,00 euro/utenza per la componente UR3a, a copertura dei costi riferiti al bonus rifiuti;
- 6) di dare atto che le tariffe approvate con il presente provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio 2025;
- 7) di precisare che con provvedimento della Giunta Comunale verrà rettificata la data di scadenza del saldo, in quanto non sono ancora state definite le modalità di gestione e di contabilizzazione della nuova componente perequativa UR3a relativa all'applicazione del bonus rifiuti per alcune categorie di contribuenti;
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

- 9) di dare atto che la presente deliberazione deve essere trasmessa all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli n.11, contrari n.0, astenuti n.0 espressi nelle forme di legge dai n.11 consiglieri presenti e votanti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4° - D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Riccardo Canini

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elisa Albini



COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Servizi Finanziari

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 19 DEL APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Dello, 18/06/2025

Il Responsabile
Fausto Facchetti

*Documento firmato digitalmente
(artt.20-21-24 D.Lgs 7/03/2005 n.82 e s.m.i.)*



COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Servizi Finanziari

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 19 DEL 17/06/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Dello, 18/06/2025

Il Responsabile
Fausto Facchetti

*Documento firmato digitalmente
(artt.20-21-24 D.Lgs 7/03/2005 n.82 e s.m.i.)*